



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE S. RISCOSSIONE

ATTO N. DD 5860

Torino, 07/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE PER CONTO TERZI. APPROVAZIONE MODALITA' OPERATIVE – VADEMECUM LINEE GUIDA - MODULISTICA

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 15 febbraio 2021 (esecutiva dal 2 marzo 2021), è stato conseguentemente adottato il Regolamento n. 395 che, con le successive modifiche intervenute nel 2022 e 2023, ad oggi disciplina il suddetto "canone unico patrimoniale" e tutte le attività degli uffici che rilasciano le autorizzazioni pubblicitarie.

Si sensi dell'art. 17, comma 11, del regolamento 395, al fine di razionalizzare alcuni aspetti dell'organizzazione del Servizio, in un'ottica di miglioramento dello stesso e con l'obiettivo di perseguire una sempre maggiore semplificazione dei rapporti con il cittadino e con le imprese operanti nel territorio, si ritiene opportuno adottare disposizioni operative volte a ridurre gli adempimenti necessari per il rilascio delle autorizzazioni aventi ad oggetto l'installazione di "transenne pubblicitarie" così come definite dall'art. 47 c. 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione **del** nuovo codice **della** strada): "*Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta*".



Rispondente a tale finalità funzionale è l'introduzione, in luogo dei pareri espressi dai settori tecnici, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dalla Ditta richiedente, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., utilizzabile esclusivamente per gli impianti pubblicitari costituiti da transenne, con cui si attesta il rispetto delle linee guida redatte da questo Servizio di concerto con il Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, il Dipartimento Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità - Divisione Mobilità e Viabilità - Servizio Viabilità e Coordinamento Cantieri, il Dipartimento Corpo di Polizia Locale - Reparti Specialistici - Nucleo Operativo Antievasione ed il Dipartimento Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità - Divisione Verde e Parchi ed espresse nel "Vademecum" che qui si intende approvare, unitamente al modulo di autocertificazione, contrassegnati rispettivamente come allegato 2 e allegato 3 al presente atto.

A completamento della procedura, è previsto un sistema di controlli successivo, espletato di concerto con il Corpo di Polizia Locale e finalizzato a verificare che le installazioni siano rispondenti a quanto dichiarato e autorizzato. Tali controlli saranno organizzati su base mensile e riguarderanno il 30% delle pratiche, determinate con sorteggio.

La modifica proposta, nell'ambito degli autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, facenti capo alla Dirigenza, si pone l'obiettivo di ridurre le incombenze burocratiche a carico dei contribuenti nonché i tempi del procedimento fissati dalla Legge 241/90 e s.m.i. nell'ottica del perseguimento della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei relativi risultati.


Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

1. Di approvare le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione di transenne pubblicitarie - allegato 1
2. Di approvare il Vademecum contenente le disposizioni tecniche cui i richiedenti devono attenersi – allegato 2
3. Di approvare il modulo di autocertificazione da allegare alla domanda – allegato 3
4. Di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico
5. Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione all'interno della sezione Amministrazione Trasparente
6. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità



amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole

7. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Alberto Pisoni

ALLEGATO 1

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI TRANSENNE PUBBLICITA' PERMANENTE C/TERZI DA PRESENTARE PRESSO L'UFFICIO CARTELLONISTICA

Chi deve fare domanda

Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o vuole intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e/o sull'ambiente, anche temporanee, deve essere preventivamente autorizzato e corrispondere il canone unico patrimoniale (per esoneri, esenzioni e riduzioni vedasi artt. 26 e 27 Regolamento Comunale n. 395). L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per effettuare la pubblicità ed esporre dei mezzi pubblicitari.

Soggetti autorizzabili:

Agenzie di pubblicità la cui attività commerciale si concretizzi nella raccolta di inserzioni pubblicitarie per ogni tipo di mezzo di comunicazione compreso l'acquisto, il noleggio, la vendita, la gestione e la commercializzazione di mezzi, spazi pubblicitari e segnaletici e/o la costruzione, la produzione, la locazione a terzi di mezzi pubblicitari in genere, elementi di arredo urbano in genere, segnaletica direzionale in genere, apparecchiature elettroniche o elettromeccaniche che esibiscono scritti e messaggi grafici, pubblicitari o informativi.

Titolari di attività commerciali che vogliano optare direttamente per l'installazione di mezzi pubblicitari appartenenti alla tipologia dei cartelli stradali o similari fuori dalla sede dell'attività esercitata volta ad evidenziarne la puntuale individuazione.

Come e dove presentare la domanda

La domanda di autorizzazione deve essere presentata, in bollo, mediante appositi moduli, inviandola tramite PEC all'indirizzo tributi@cert.comune.torino.it unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, del Regolamento della Città di Torino n. 395 - Canone patrimoniale di diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari -, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari Regolamento n. 248 e delle linee guida previste nel "Vademecum" e con l'elaborato grafico completo di estratto di mappa dal Geoportale, carta tecnica quotata di dettaglio, foto-inserimento degli impianti pubblicitari e disegno esecutivo del mezzo pubblicitario.

L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari di carattere stabile (permanente) sono atti a valenza pluriennale. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui si intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato.



ALLEGATO 1

Rilascio e Validità dell'autorizzazione - Rinnovo

L'Ufficio comunale competente, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione integrativa. L'esito della domanda viene comunicato all'utente a mezzo PEC. In caso di accoglimento, verrà indicato sia l'importo del canone dovuto che del bollo e dei diritti di permesso e di segreteria, da pagare secondo le modalità di pagamento indicate.

Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle norme in vigore nonché alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti – Norme tecniche ambientali vigente. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone o se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata entro la scadenza dell'autorizzazione. A corredo della stessa deve essere prodotta una dichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera con quanto precedentemente autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Voltura

In caso di subentro nell'attività da parte di un altro Soggetto, occorre, nel caso si intenda mantenere gli stessi impianti pubblicitari, già autorizzati al precedente titolare, presentare domanda di voltura.

Il subentrante deve presentare idonea domanda entro 120 giorni dalla data di inizio della nuova impresa, o dalla data di acquisto della precedente attività, ovvero dalla data di trasformazione o fusione della ditta/società titolare dell'autorizzazione.

Cessazione

La comunicazione, da parte della ditta titolare, della cessazione dell'autorizzazione dev'essere trasmessa via PEC all'indirizzo tributi@cert.comune.torino.it su carta intestata dell'impresa, corredata di documentazione fotografica idonea a documentare l'avvenuta rimozione dell'impianto.



ALLEGATO 2

VADEMECUM PER L'INSTALLAZIONE DI TRANSENNE IN VIGORE DAL 01/01/2024

Il presente Vademecum, redatto dalla Divisione Tributi – Ufficio autorizzazioni pubblicitarie conto terzi, con la collaborazione dei Settori Tecnici, quali Mobilità, Arredo Urbano e Verde Pubblico, prescrive le linee guida cui attenersi nell'installazione di transenne, pubblicitarie e/o a crociera, nel territorio della Città di Torino.

Il collocamento delle transenne deve rispettare:

- Le disposizioni previste dal Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e il relativo Regolamento di Attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;
- Le prescrizioni che fanno capo al Regolamento 248 della Città di Torino, art. 12, C. 2.3. – Piano Generale degli Impianti;
- Le prescrizioni che fanno capo al Regolamento n. 317 della Città di Torino – Verde Pubblico

Definizione di transenne parapetonali (art. 47 c. 7 - DPR 16 dicembre 1992 n. 495).

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

In particolare, si definiscono parapetonali le serie di transenne che, in un'area di intersezione, evitano la possibilità di commistione con i percorsi pedonali. Per essere considerata parapetonale una batteria di transenne deve collegare da attraversamento pedonale ad attraversamento pedonale, senza alcun varco, l'intero percorso pedonale.

Non sono ammesse interruzioni dovute a presenza di sottoservizi, pali, paline segnaletiche, dissuasori di sosta, archetti o altri elementi di arredo urbano.



Gli attraversamenti puramente ciclabili non prevedono, normativamente, la presenza di pedoni.

Se non sussistono situazioni di pericolo oggettivo, non possono considerarsi parapetonali le transenne parallele alla corsia viabile posizionate longitudinalmente al bordo del marciapiede.

In particolari situazioni oggettive (come per esempio in presenza di scuole, ospedali, stazioni, ecc.), in cui può essere presente un notevole assembramento di pedoni, le batterie di transenne potranno essere considerate parapetonali, anche se non collegano gli attraversamenti pedonali, in quanto la tutela dell'incolumità del pedone predomina sulla presenza di attraversamenti.

Deve comunque sempre essere rispettato quanto previsto all'interno dell'art. 23, comma 1 del CDS laddove si prevede il divieto di collocamento di impianti pubblicitari (nel caso in oggetto, di transenne) che possano “...arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle personale invalide...”. Per questo motivo, a titolo esemplificativo, di norma, non devono essere occupate con le transenne pubblicitarie le prime transenne laterali ai passaggi pedonali e non vengono altresì accettate, sempre nei medesimi posti, transenne a crociera di dimensioni ridotte.

Le transenne parapetonali sono da ricondursi alla linea unificata della Città di Torino e la colorazione da adottare è il RAL 6009.

Il numero di pannelli pubblicitari non può eccedere il 50% delle transenne contigue (in caso di numero dispari è ammesso il pannello in eccesso).

E' fatto obbligo alle Ditte titolari di tali autorizzazioni di esporre una targhetta identificativa che riporti gli estremi dell'autorizzazione.

Le transenne devono essere posizionate in modo da non impedire né ostacolare la gestione e la manutenzione degli altri impianti pubblicitari o di servizio presenti nel territorio



Nuovi pannelli pubblicitari sono vietati nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Le aree oggetto di tale vincolo sono identificabili consultando il sito specifico della Regione Piemonte al link:

https://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/ al folder P.2 Beni Paesaggistici oltre che elencate al link:

<http://www.comune.torino.it/tasse/cimp/permanente.shtml> alla voce Aree Vincolate - Elenchi – Aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Nuovi pannelli pubblicitari sono vietati nelle piazze auliche (San Carlo, Vittorio Veneto, Carignano, Castello, Carlo Alberto).

Per le transenne richieste negli ambiti sottoposti a vincolo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino è necessario acquisire preliminarmente il parere favorevole di detto Ente. (Le aree sono elencate al link <http://www.comune.torino.it/tasse/cimp/permanente.shtml> alla voce Aree Vincolate - Elenchi – Aree sottoposte a vincolo monumentale).

Lo stesso dicasi per le vie che costituiscono il vecchio quartiere 1 – centro (delimitato dal C.so S. Maurizio, C.so Regina Margherita, C.so Principe Eugenio, C.so Bolzano, C.so Vittorio Emanuele II, Murazzi del Po).

Per la posa di pubblicità sul verde cittadino, lo strumento normativo di riferimento è il Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino (N° 317 – Approvazione C.C. con Determinazione del 06/03/2006) rinvenibile al seguente link:

<http://www.comune.torino.it/regolamenti/317/317.htm>.

In particolare, gli articoli da 28 a 41 contengono i concetti fondamentali per potere autorizzare gli scavi necessari alla posa di cartellonistica pubblicitaria.

In tale Regolamento, si potranno trovare inoltre indicazioni sulle distanze necessarie per la posa di impianti nei giardini e sulle banchine anche in presenza di filari alberati.

Principali casistiche in merito alla posa su area verde di transenne parapetonali (con dimensione espositiva 70x120 cm circa o a crociera), disposte normalmente in serie, per le quali sarà valida ai fini autorizzativi l'autodichiarazione della Ditta sono elencate di seguito.



Caso 1 - posa transenne su testate/incroci di banchine alberate, con alberi presenti:

La posa è consentita, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino, a condizione che la distanza minima degli scavi per la posa delle transenne dal tronco degli alberi presenti sia di:

- a) **5 metri** in presenza di alberi con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
- b) **3 metri** in presenza di alberi di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- c) **1,5 metri** per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

Qualora le distanze tra gli alberi presenti e gli scavi per posare le transenne siano a distanze inferiori a quelle sopra indicate, l'autodichiarazione sarà accettata in deroga all'art. 32 del Regolamento solo a condizione che:

- 1) sussista una distanza non inferiore a 1,50 metri tra la transenna proposta e l'albero;
- 2) sia aperta in anticipo ai lavori specifica bolla di manomissione;
- 3) tutti gli scavi (anche se singoli plinti entro le distanze in deroga) siano eseguiti a mano.

Tali condizioni potranno essere verificate dal personale tecnico municipale.

La deroga è applicabile per tutte le tipologie di alberi presenti, alle condizioni sopraindicate.

La distanza tra la transenna e l'albero va calcolata da filo esterno tronco.

La deroga è applicabile anche nei casi in cui l'albero è mancante (posto pianta vuoto); in tal caso la distanza va calcolata dal centro del posto pianta (determinato dal Geoportale).

La deroga si applica inoltre, nei casi in cui l'installazione della transenna ricada su superfici già lastricate o bitumate che occasionalmente circondano le alberate.

Qualora uno o più elementi di una serie di transenne parapetonali eseguite in regime di autodichiarazione siano in contrasto con il Regolamento o con quanto sopra esposto, la serie sarà verificata come un tutt'uno e pertanto il riscontro negativo implicherà la rimozione di tutta la serie. Non saranno inoltre fatte differenze se le transenne siano a crociera o con pubblicità.



Caso 2 - posa transenne su testate / incroci di banchine alberate, con presenza di “posto pianta vuoto”:

Qualora i tecnici riscontrino che una o più transenne siano state poste ad una distanza inferiore a 1,5 mt. dal posto pianta dell'albero attualmente mancante, verrà presentata, dal Settore Verde, motivata richiesta all'Ufficio Pubblicità, anche con semplice mail, che provvederà senza indugio alla revoca dell'autorizzazione e emetterà l'eventuale conseguente diffida alla rimozione delle transenne.

Per l'individuazione dei posti pianta vuoti, la fonte più aggiornata è il Geoportale della Città di Torino.

Si riportano di seguito i passaggi per ottenere le informazioni:

- selezionare in alto a destra l'opzione “*Mappe*”;
- selezionare nel menù a sinistra “*Cartografia*”, cliccare su “*Cambiare tema*” e scegliere l'opzione “*Ambiente*”;
- ritornare al menù a sinistra e cliccare su “*Ambiente*”
- spuntare l'opzione “*Alberate*”.

A questo punto la mappa della Città si presenta con tutte le indicazioni relative alle alberate: fare zoom sulla città per ingrandire la viabilità che interessa, oppure avviare la ricerca per toponomastica che si trova nel menù di sinistra.

Caso 3 - posa transenne su testate / incroci di banchine alberate di Platano ricadenti in “zona focolaio” per manifestata presenza di fitopatologia Cancro colorato del platano:

La posa di transenne su testate/incroci di banchine alberate di Platano ricadenti in “*zona focolaio*” per manifestata presenza della fitopatologia “*Cancro colorato*” è vincolata alla preventiva acquisizione di autorizzazione da parte del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, su richiesta del Verde Pubblico, ai sensi del D.M. del 29/02/2012 “*Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata*”, recepito dalla Regione Piemonte con D.D. in data 24/01/2014.

Gli elenchi delle zone focolaio vengono redatti dal Settore Fitosanitario Regionale annualmente e sono pubblicati nell'apposita sezione del sito della Regione al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-cancro-colorato-platano-ceratocystis-platani>



Caso 4 - posa transenne sull'area di pertinenza degli alberi ma già totalmente impermeabilizzate: bitume, lastricato, marmette cls. ecc.):

La deroga al Regolamento indicata al punto 1 vale anche in questo caso, sempre rispettando la distanza minima di 150 cm dallo scavo al filo tronco albero.

Caso 5 - posa transenne sul verde in prossimità di siepi o cespugli ornamentali:

L'autodichiarazione per la posa di transenne per ambiti dove sono presenti siepi o cespugli è valida solo a condizione che lo scavo sia eseguito alla distanza minima di 50 cm dalla proiezione sul suolo della chioma. Non sono ammesse richieste che prevedano la necessità di estirpare piante da siepe o da fiore, anche se il proponente dichiara di ripristinarle a sua cura e spese.

In generale per tutte le Autodichiarazioni: prima di effettuare qualsiasi scavo è necessario presentare formale richiesta mediante apposita modulistica detta "*bolla di manomissione*", scaricabile al seguente link:

<http://www.comune.torino.it/verdepubblico/wp-content/uploads/2021/07/MOS-VPGE-08-Privati-Rev.-8.pdf>

La modulistica deve essere compilata e inviata via e-mail all'indirizzo:

ripristiniverde@comune.torino.it.

Solo dopo il rilascio delle Prescrizioni tecniche da parte degli Uffici della Divisione Verde e Parchi, aventi valore autorizzativo per quanto di competenza, si potrà avviare la posa di transenne sul verde.

Vigilanza

Al fine di verificare la corretta realizzazione e l'esatto posizionamento degli impianti pubblicitari autorizzati, codesta Amministrazione procederà eseguendo, mensilmente, dei controlli a campione.



ALLEGATO 3



CITTA' DI TORINO

Dipartimento Risorse Finanziarie

Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione

Servizio Riscossione

Ufficio Cartellonistica Pubblicitaria Conto Terzi

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ () il _____
residente a _____ () in Via n. _____ in qualità di _____
_____ della Ditta _____ P.I.V.A.
_____ con sede legale in _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.,

DICHIARA

che le transenne richieste in Torino, al seguente indirizzo:

.....
saranno collocate:

- | | | | | |
|----|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1) | EX NOVO | <input type="checkbox"/> | IN SOSTITUZIONE | <input type="checkbox"/> |
| | | | DI TRANSENNE | |
| | | | A CROCIERA ESISTENTI | |
| 2) | IN AREA NON SOTTOPOSTA A VINCOLI | <input type="checkbox"/> | | |
| | IN AREA VINCOLATA DALLA SOPRINTENDENZA | <input type="checkbox"/> | | |
| | IN AREA CON VINCOLO PAESAGGISTICO | <input type="checkbox"/> | | |

- nel rispetto di quanto indicato dall'art. 23 D.Lgs. 285/1992 e dall'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

- nel rispetto del Regolamento della Città di Torino per la disciplina del Canone patrimoniale di diffusione e di esposizione di messaggi pubblicitari n. 395, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/2021 mecc. 2020 02630/013 del 15/3/2021 e s.m.i.;

- nel rispetto di quanto prescritto nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – Norme Tecniche Ambientali della Città di Torino - Regolamento n. 248, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9710020/13) il 2/3/1998 e s.m.i.;

- nel rispetto delle linee guida prescritte dai Settori Tecnici Arredo Urbano, Verde Pubblico e Mobilità, come pubblicato sul sito internet della Città "VADEMECUM INSTALLAZIONE TRANSENNE NELLA CITTA' DI TORINO";

- Rep. DD 07/10/2024.0005860.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ALBERTO PISONI



DICHIARA inoltre,

di essere in regola con il pagamento del canone previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale (n. 395)

e SI IMPEGNA

ad osservare personalmente e a far rispettare agli eventuali soggetti terzi utilizzatori del mezzo pubblicitario il disposto dell'art. 21, comma 3, del sopra citato Regolamento (accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in materia di dignità delle persone).

Il Dichiarante

Torino, _____

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si informa che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

- il Titolare del trattamento è la Città di Torino con sede legale in Piazza Palazzo di Città n.1 – 10122 Torino;
- il Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD) ha sede in Via Antonio Meucci n.4 – 10121 Torino;
- per il trattamento in questione è designata la Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione; email: rpd-privacy@comune.torino.it.

Il trattamento dei dati è necessario per l'effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti d'interesse pubblico; avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo. I dati sono trattati da personale autorizzato per le finalità istituzionali del Comune di Torino relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi, canoni e di altre entrate comunali. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia; sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dalla Città. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante: <http://www.garanteprivacy.it>.

Il Dichiarante

Torino, _____

*C.so Racconigi, 49-10139 Torino-tel.+39.011.011.24634-
email:cimpcartellonistica@comune.torino.it*